

RISCONTRO A RICHIESTA CHIARIMENTI DEL 03/06/2025 – N. 2

1 CHIARIMENTO RICHIESTO

In merito all'attività di sollecito telefonico richiesta all'art. 9, co. 4, lett. d) del Capitolato, si chiede se l'Ente invierà i relativi contatti telefonici dei debitori già precedentemente autorizzati dagli stessi a seguito di rilasciato all'Ente dell'autorizzazione ex REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (RGPD) per l'utilizzo del dato telefonico.

RISPOSTA

L'Ente metterà a disposizione i contatti telefonici dei debitori qualora disponibili nella banca dati dei singoli tributi avendo cura di verificare che il contribuente abbia, a suo tempo, rilasciato l'autorizzazione all'utilizzo del dato ai sensi del regolamento citato.

2 CHIARIMENTO RICHIESTO

L'art. 2.4 del Capitolato prevede che, dopo la scadenza, il Concessionario si impegna a proseguire le attività di riscossione coattiva delle posizioni che il Comune ha affidato entro tale data. L'art. 12 del Capitolato prevede invece che siano portate a termine le procedure già iniziate, per gli atti emessi e notificati entro i termini di scadenza della Concessione. Non è quindi chiaro se l'attività debba essere proseguita su tutte le quote incluse nelle liste di carico ricevute nel corso del contratto o solo su quelle pratiche per le quali siano già stati notificati gli atti dal concessionario.

RISPOSTA

Si precisa che dopo la scadenza del contratto il concessionario è tenuto a portare a termine le procedure già iniziate, relative alle liste di carico trasmesse dall'Ente, con riferimento agli atti emessi e notificati entro i termini di scadenza della Concessione, come specificato all'articolo 12 del capitolato.